

Al via la formazione obbligatoria per i revisori legali

Nicola Cavalluzzo

Con la pubblicazione sul sito della Ragioneria Generale dello Stato della circolare n. 26 di ieri, prende il via la formazione continua per i revisori legali iscritti nell' apposito registro. Dopo un periodo di vacatio, anche i revisori rientrano tra i soggetti obbligati a tenersi aggiornati sulle materie oggetto di una determina del Ragioniere Generale dello Stato dello scorso marzo con cui sono stati fissati gli ultimi dettagli ed è stato adottato un programma di formazione continua per l' anno 2017. La circolare fornisce le istruzioni per l' assolvimento dell' obbligo di formazione professionale e puntualizza le modalità per l' erogazione dei corsi, le procedure per l' **accreditamento** delle società ed enti a

ciò interessati nonché la disciplina della formazione erogata dagli Albi o dagli Ordini professionali ai propri iscritti e dalle società di revisione. La norma di riferimento è l' articolo 5 del Dlgs 39/2010 che prevede che ciascun revisore iscritto debba conseguire in un triennio almeno 60 crediti formativi con un minimo di 20 per ciascun anno. L' obbligo formativo decorre dallo scorso 1° gennaio e deve essere assolto nel triennio 2017 - 2019. Molto rigorosa è la scelta dei corsi a cui partecipare poiché la circolare ricorda che la partecipazione nell' ambito dello stesso triennio ad un identico corso per due o più volte, come pure la partecipazione a più corsi riguardante il medesimo argomento, consente al revisore legale di maturare i crediti una volta sola. La formazione, ai sensi della citata norma, può essere svolta attraverso la partecipazione a programmi a distanza erogati dal Ministero, anche attraverso organismi convenzionati; a programmi a distanza o in aula presso società, enti pubblici o privati, accreditati dal Ministero con apposita convenzione. Quest' ultima verrà sottoscritta con soggetti in possesso dei requisiti previsti dal già citato articolo 5 e cioè: numero di dipendenti adeguato; comprovata esperienza almeno triennale nella formazione; impiego di docenti con esperienza professionale nelle materie oggetto della formazione; organizzazione ispirata a criteri di economicità, con ciò intendendo una ragionevole correlazione



tra costi e ricavi tale da escludere fenomeni di speculazione. La circolare precisa che i corsi gratuiti sono pienamente compatibili. Competerà alle società e agli enti accreditati la comunicazione annuale al registro dei revisori circa l' assolvimento degli obblighi di formazione in relazione ai partecipanti. La comunicazione dovrà essere inviata, tramite mail entro la fine di marzo dell' anno successivo e dovrà precisare il numero dei crediti assolti da ciascun partecipante, con la specificazione dell' assolvimento di almeno 20 crediti dei quali almeno 10 nelle materie caratterizzanti. Il Ministero in conclusione precisa che, per l' anno 2017, valuterà il possesso dei requisiti per l' **accreditamento** anche per i corsi che si siano già svolti ovvero siano in fase di svolgimento. Il documento di prassi riconosce anche la bontà della formazione erogata dagli ordini professionali a condizione che sia conforme al programma di aggiornamento adottato con la determina del 7 marzo scorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA.